

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2023

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

### [Sentenza Hamdani contro la Svizzera](#) del 28 marzo 2023 (ricorso n. 10644/17)

*Diritto a un processo equo (articolo 6 paragrafi 1 e 3 c CEDU); rifiuto di nominare l'avvocato di fiducia del ricorrente come difensore d'ufficio nel regime di gratuito patrocinio.*

Il caso riguarda il rifiuto di ammettere il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento avviato in seguito alla sua impugnazione del decreto d'accusa del Ministero pubblico della Repubblica e Cantone di Ginevra che lo condannava a una pena detentiva di 75 giorni per furto e soggiorno illegale e revocava la sospensione condizionale di una sanzione pecuniaria per soggiorno illegale e ricettazione. La Corte ha considerato, da un lato, che nella fattispecie fosse necessario, nell'interesse della giustizia, assegnargli, in quanto indigente, un difensore d'ufficio e, dall'altro, che il caso non fosse «di lieve entità» giacché il diretto interessato rischiava una pena detentiva non trascurabile. Pertanto la Corte ha ritenuto superfluo, nella circostanza in questione, l'esame effettuato dalle autorità giudiziarie dei due requisiti della complessità del caso e della personalità del ricorrente. Ha tuttavia rilevato che questi è stato rappresentato e assistito da un avvocato di sua fiducia fin dalla fase istruttoria e almeno fino alla sentenza di condanna, quindi anche dopo che la sua richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria era stata definitivamente respinta. Tale assistenza gli ha consentito di usufruire di una valida tutela giuridica e di ottenere una riduzione significativa della pena a cui inizialmente il Ministero pubblico l'aveva condannato. Il ricorrente non ha inoltre fornito alcuna indicazione in merito all'impugnazione della sentenza di condanna benché tale informazione fosse rilevante ai fini della valutazione dell'equità del procedimento nel suo complesso. La Corte ha ritenuto che, per quanto deplorabile per l'avvocato di fiducia, il rifiuto delle autorità di nominarlo difensore d'ufficio nel regime di gratuito patrocinio non ha avuto reali conseguenze sull'equità dell'intero procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente. Non sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 c) CEDU (quattro voti contro tre).

### [Sentenza Berisha contro la Svizzera](#) del 16.02.2023 (ricorso n. 4723/13)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14); massimale di rimborso delle spese per le cure a domicilio di una persona disabile che vive con i genitori (contrariamente a quelle che vivono in istituzione).*

Il ricorrente è gravemente disabile dalla nascita e vive con i genitori anziani. Egli beneficia di una rendita intera d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi di grado grave. Nel novembre 2010, la cassa cantonale di compensazione ha avvisato il ricorrente che le spese di cui aveva chiesto alla cassa di farsi carico per il 2010 avevano superato il massimale annuale di 90 000 franchi svizzeri (CHF) del rimborso per le spese di malattia e invalidità. Restava a carico dell'interessato un importo di 1 146 CHF. Egli non aveva inoltre più diritto di chiedere alla cassa di compensazione il rimborso delle spese che avrebbe sostenuto da lì alla fine dell'anno in questione. Alla luce dei criteri sviluppati nella sentenza Beeler contro la Svizzera (GC) dell'11.10.2022, la Corte ha esaminato se la prestazione litigiosa, ossia il

rimborso delle spese per malattia e invalidità previsto dalla legge, è inteso a favorire la vita familiare e se ha necessariamente un'incidenza su di essa. Considerato lo scopo della prestazione litigiosa che risulta dalla legislazione, dalle condizioni per la concessione della prestazione, dalla legalità del massimale applicato e dal fatto che gli effetti reali di tale massimale sulla vita familiare dell'interessato sono rimasti limitati, la prestazione in questione non è intesa a favorire la vita familiare e non ha necessariamente un'incidenza sull'organizzazione della stessa. I fatti di causa non riguardano l'ambito della «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8. Il desiderio di una persona gravemente disabile, come il ricorrente, di essere curato a domicilio dalle persone vicine potrebbe a priori rientrare nel diritto al rispetto della vita privata, segnatamente sotto il profilo dello sviluppo personale e dell'autonomia. Per determinare se la sua «vita privata» era in questione nel momento pertinente va tuttavia tenuto conto anche della situazione particolare del ricorrente. Orbene, il ricorrente non ha dimostrato che il massimale di rimborso delle spese per le cure di cui aveva bisogno gli abbia concretamente ed effettivamente impedito di soddisfare tale desiderio. Infatti, il massimale non ha reso necessario in alcun momento il ricovero in un'istituzione. Senza negare la realtà degli inconvenienti subiti dal ricorrente, occorre sottolinearne la natura meramente pecuniaria, aspetto di per sé non coperto dal rispetto della vita privata. I fatti di causa non riguardano l'ambito della «vita familiare» né quello della «vita privata» e alla fattispecie non è applicabile nemmeno l'articolo 14. Irricevibile.

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### [Sentenza L.B. contro l'Ungheria](#) (Grande Camera) del 9 marzo 2023 (ricorso n. 36345/16)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio (art. 8 CEDU); pubblicazione sistematica dei dati personali di contribuenti debitori in Ungheria.*

Il caso riguarda la politica legislativa dell'Ungheria di pubblicare i dati personali dei contribuenti debitori. In particolare il ricorrente ha lamentato che, in seguito a un emendamento del 2006 alla normativa tributaria, il suo nominativo e l'indirizzo del proprio domicilio sono stati inclusi in un elenco dei «principali contribuenti debitori» disponibile sul sito Internet dell'autorità fiscale. La Corte ha constatato che, in applicazione di tale regime, i dati erano divulgati sistematicamente senza alcun tentativo di bilanciare l'interesse pubblico a garantire la disciplina fiscale, da un lato, e il diritto al rispetto della vita privata del singolo individuo, dall'altro. Ha altresì ritenuto che il Parlamento non abbia valutato in alcun modo le conseguenze per i contribuenti dei sistemi di pubblicazione precedenti né la potenziale complementarità del regime modificato nel 2006. Inoltre, poca o nessuna considerazione era stata data alla protezione dei dati, al rischio di un uso improprio dell'indirizzo del domicilio del contribuente debitore da parte del pubblico o alla portata mondiale di Internet. Sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (quindici voti contro due)

### [Sentenza Y contro la Francia](#) del 31 gennaio 2023 (ricorso n. 76888/17)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 CEDU); rifiuto delle autorità di sostituire la dicitura «sesso maschile» con «genere neutro» o «intersessuale» sull'atto di nascita del ricorrente.*

Il caso riguarda una persona biologicamente intersessuale che lamenta il rifiuto delle autorità nazionali di accogliere la richiesta di sostituire sul proprio atto di nascita la dicitura «sesso maschile» con «genere neutro» o «intersessuale». Nell'esaminare il caso alla luce dell'obbligo dello Stato convenuto di garantire al ricorrente l'effettivo rispetto della sua vita privata, la Corte ha verificato se fossero stati opportunamente soppesati l'interesse generale e gli interessi del ricorrente. Pur rilevando che il caso coinvolge un aspetto essenziale della sfera intima della persona poiché si parla di identità di genere e pur tenendo conto della sofferenza e dell'ansia del ricorrente dovute alla discrepanza tra identità biologica e giuridica, la Corte ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni addotte dalle autorità nazionali per il diniego della domanda del ricorrente, ossia il rispetto del principio di indisponibilità dello stato delle persone e la necessità di preservare la coerenza e la certezza degli atti dello stato civile nonché l'organizzazione sociale e l'ordinamento giuridico francese. Ha inoltre preso in considerazione l'argomentazione secondo la quale il riconoscimento da parte del giudice dell'esistenza di un «sesso neutro» avrebbe profonde ripercussioni sulle norme del diritto francese e implicherebbe molteplici emendamenti legislativi di coordinamento. Dopo aver evidenziato come la Corte d'appello avesse ritenuto che l'accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe comportato il riconoscimento dell'esistenza di un'altra categoria di genere e quindi l'esercizio di una funzione normativa che in linea di principio spetta al legislatore e non al potere giudiziario, la Corte ha ribadito che i tribunali nazionali avevano tenuto debitamente conto del rispetto del principio della separazione dei poteri, senza il quale non sussiste democrazia. Sebbene il ricorrente non chiedesse la legittimazione di un diritto generale al riconoscimento di un terzo genere, ma solo la rettifica del proprio stato civile, la Corte ha osservato che se si dovesse accogliere la domanda del ricorrente, lo Stato convenuto dovrebbe necessariamente modificare il proprio diritto interno ai sensi

dell'articolo 46 della Convenzione ed ha quindi ritenuto di dover invocare anch'essa il principio della riserva di legge nel caso di specie. In effetti, quando si tratta di questioni di politica generale su cui in uno Stato democratico possono ragionevolmente esistere profonde divergenze, è particolarmente importante che a decidere sia il legislatore del singolo Stato, tanto più se, come nella fattispecie, è una scelta che ha profonde implicazioni sulla vita sociale. In assenza di un orientamento europeo condiviso in materia, appare pertanto necessario che sia lo Stato convenuto a determinare se e in che misura si possa soddisfare la richiesta presentata da persone intersessuali come il ricorrente sul piano dello stato civile, tenendo nella debita considerazione la difficile situazione in cui si trovano sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata soprattutto a causa della discrepanza tra posizione giuridica e biologica. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno).

**Sentenza Halet contro Lussemburgo (Grande Camera) del 14 febbraio 2023 (ricorso n. 21884/18)**

*Libertà di espressione (articolo 10 CEDU); condanna di un informatore («whistleblower») per la divulgazione di documenti fiscali.*

Il caso verte sulla divulgazione da parte del signor Halet, mentre era alle dipendenze di un'azienda privata, di documenti riservati coperti dal segreto professionale comprendenti 14 dichiarazioni dei redditi di multinazionali e 2 lettere di accompagnamento di cui era entrato in possesso nello svolgimento delle proprie mansioni. A seguito della querela sporta dal datore di lavoro e del procedimento penale a suo carico, la Corte d'appello l'aveva condannato al pagamento di una sanzione di 1000 euro e di una somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento del danno morale subito dal datore di lavoro. Considerata l'importanza, sia a livello nazionale che europeo, del dibattito pubblico sulle prassi fiscali delle multinazionali, al quale le informazioni rese disponibili dal ricorrente avevano fornito un contributo essenziale, la Corte ha ritenuto che l'interesse pubblico alla divulgazione di quelle informazioni prevalesse su tutti gli effetti dannosi che ne erano derivati. Pertanto, dopo aver bilanciato gli interessi contrapposti (l'interesse pubblico dell'informazione divulgata e i danni arrecati dalla divulgazione) e tenuto conto della natura, della gravità e dell'effetto dissuasivo della condanna penale del ricorrente, la Corte ha concluso che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione di quest'ultimo, in particolare nel suo diritto di fornire informazioni, non fosse «necessaria in una società democratica». Sussiste violazione dell'articolo 10 CEDU (dodici voti contro cinque).

**Sentenza Macaté contro Lituania (Grande Camera) del 23 gennaio 2023 (ricorso n. 61435/19)**

*Libertà di espressione (articolo 10 CEDU); apposizione su una raccolta di racconti di un'etichetta che ne sconsiglia la lettura ai minori per la presenza di personaggi LGBTI.*

Il caso riguarda una raccolta di racconti per l'infanzia, di cui alcuni trattano il tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Poco dopo la sua pubblicazione nel 2013, il libro era stato ritirato dal mercato, per poi essere rimesso in circolazione l'anno successivo con un'etichetta che ne sconsigliava la lettura ai minori di 14 anni. Per la prima volta la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su restrizioni imposte a un'opera letteraria specificatamente rivolta all'infanzia che vede protagoniste coppie gay. La Corte ha ritenuto che i provvedimenti presi nei confronti del libro della ricorrente miravano a limitare l'accesso dei minori a storie che essenzialmente equiparano le relazioni omosessuali a quelle eterosessuali. In particolare, a giudizio della Corte, non si vede perché, come invece sostengono le autorità

nazionali e il governo, si debba considerare sessualmente esplicito un brano di uno dei racconti in cui, dopo le nozze, una principessa e la figlia di un calzolaio si addormentano abbracciate. Non trova convincente neanche la tesi del governo secondo la quale il libro promuoverebbe le famiglie omogenitoriali a scapito di nuclei familiari di altro genere. Al contrario, ritiene che i racconti incoraggino il rispetto e l'accettazione di tutti i membri della società per quanto riguarda un aspetto fondamentale della loro vita, ossia il fatto di intrattenere un rapporto duraturo con un'altra persona. La Corte ha pertanto concluso che limitare l'accesso dei minori a tali contenuti non persegue alcuno scopo che si possa considerare legittimo. Sussiste violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Valaitis contro la Lituania del 23 gennaio 2023 (ricorso n. 39375/19)**

*Diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 CEDU); inversione di tendenza chiara e meritoria verso il perseguimento dei reati di omofobia in Lituania.*

Il caso riguarda l'accusa mossa alle autorità lituane di non aver preso provvedimenti efficaci per tutelare gli omosessuali dai commenti improntati all'odio postati in risposta a un articolo apparso su Internet che faceva riferimento a un finalista gay di un concorso canoro televisivo, The Voice. A giudizio della Corte, la riapertura delle indagini è la dimostrazione che le autorità hanno tratto le necessarie conclusioni dalla sentenza emessa nel caso *Beizaras e Levickas contro la Lituania* (n. 41288/15, 14 gennaio 2020) operando un'inversione di tendenza chiara e meritoria verso il perseguimento dei reati di omofobia. Nella fattispecie ha ritenuto che la decisione di sospendere, riaprire e poi chiudere le indagini non è stata dovuta a un atteggiamento pregiudiziale delle autorità. Benché non siano sfociate in un'incriminazione né in una condanna, nel complesso tali indagini non hanno disatteso le esigenze di cui all'articolo 13 della Convenzione. Non sussiste violazione dell'articolo 13 CEDU (sei voti contro uno).